

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera di approvazione n. Ares(2010) 831245 del 18 novembre 2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008 e n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/06 e successive modificazioni.

Richiama i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e n. 65/2011 e successive modificazioni recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), nonché le procedure di controllo per il rispetto degli impegni stabiliti dalla condizionalità e dalle misure di sviluppo rurale previste dal reg. (CE) n. 1698/2005.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, individuata nel Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 2007-2013 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio 2008, recante l'approvazione dei criteri applicativi di diverse misure strutturali del programma, fra cui la misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" dell'Asse 3 "Qualità della vita e diversificazione" del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta.

Fa presente che la sopra richiamata decisione della Commissione europea del 17/12/2009 reca l'approvazione, tra le altre, di alcune modifiche all'azione d) "Impianti per energia da fonti alternative mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali" della misura 311 e che, pertanto, l'avviso pubblico di cui alla presente deliberazione deve prevedere criteri applicativi coerenti con le suddette modifiche e ad integrazione di quelli stabiliti dall'Allegato 11 alla sopra citata deliberazione n. 2030 del 2008.

A tal proposito, riferisce che tali criteri integrativi non devono essere sottoposti nuovamente all'approvazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR, in quanto non alterano i "criteri di selezione" della misura 311 già approvati dal Comitato stesso in data 23 maggio 2008.

Riferisce, inoltre, che la sopracitata misura che prevede il finanziamento per la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali deve essere attivata con la diffusione di un avviso pubblico che definisca i beneficiari, i requisiti e le caratteristiche costruttive degli impianti, nonché le modalità e le tempistiche per la presentazione dei progetti ammissibili a finanziamento, attivando così in tempo utile le varie fasi finalizzate all'impegno ed all'utilizzo dei fondi stessi.

Ricorda che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ritenendo necessario stabilire modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale, ha stabilito con proprio decreto, in data 22

dicembre 2009, una serie di disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito dei regolamenti (CE) 1782/03 e 1698/05. Fa inoltre presente che le norme contenute nel decreto in questione si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e alle relative disposizioni applicative.

Riferisce che, ai sensi del menzionato decreto, le Regioni e Province Autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai programmi approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, sono tenute ad individuare con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni d'impegni riferiti alle misure di sviluppo rurale, e i livelli d'entità, gravità e durata di ciascuna violazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate.

Fa presente che, similmente a quanto già previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2576 del 18 settembre 2009, recante disposizioni in materia di violazione degli impegni previsti da diverse misure, è necessario stabilire le disposizioni in materia di violazione degli impegni previsti anche per la misura 311, lettera d), del PSR 2007-2013.

Riferisce che gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno individuato, sentito l'Organismo pagatore (AGEA), le fattispecie di violazioni degli impegni, nonché i relativi livelli di entità, gravità e durata, come disposto dal succitato decreto ministeriale.

Propone pertanto di approvare l'allegato avviso pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" azione d) "Impianti per energia da fonti alternative mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, di cui all'Allegato 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Propone, inoltre, di approvare le fattispecie di violazioni degli impegni della misura 311 del PSR 2007-2013, azione d), conforme alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1122/2009 e n. 65/2011 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 di cui all'Allegato 2 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L A G I U N T A R E G I O N A L E

- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe ISABELLON;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto l'obiettivo gestionale 091007 - "Programma sviluppo rurale 2007-2013" – 1.11.9.23;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1) di approvare:

- l'avviso pubblico, recante disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", azione d) "Impianti per energia da fonti alternative mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali", che prevede il finanziamento per la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali previsto per gli anni 2007-2013 dal Programma di Sviluppo Rurale (Allegato 1);
- le disposizioni in materia di violazioni degli impegni previsti dalla misura 311 ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1122/09 e n. 65/2011 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 (Allegato 2);

2) di disporre la pubblicazione della deliberazione e dell'avviso pubblico (Allegato 1), facente parte integrante del presente atto, sul bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE”–AZIONE d) “IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE MEDIANTE L’UTILIZZO DI BIOMASSE AGRICOLE E/O FORESTALI” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA

1. Premessa

Con il presente Avviso, la Regione Valle d’Aosta disciplina l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) – Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, azione d) inerente all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i contenuti definiti nel PSR ed in coerenza con il Piano Energetico Ambientale della Valle d’Aosta.

2. Riferimento normativo

Art. 52, lettera a), punto i) e 53 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
Art. 35, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

3. Obiettivi dell’azione

La lettera d) della misura 311 del PSR prevede la *“realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, elettrica e/o termica mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali. In entrambi i casi, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è prevalentemente destinata alla rete energetica nazionale, ovvero al mercato libero. Nel caso di produzione di energia rinnovabile da biomasse è necessario assicurare un effetto ambientale positivo (utilizzo di biomasse di origine locale)”*.

Ne consegue che la principale finalità del presente Avviso è di natura ambientale, e che la stessa è conseguita attraverso le seguenti azioni:

- riduzione dell’uso di carburanti di origine fossile (derivati dal petrolio) a favore di energie da fonti rinnovabili;
- utilizzo di biomasse di origine locale, siano esse forestali, da colture legnose/arboree (sarmenti, potature, stocchi di colture annuali appositamente coltivate, ...) o reflui zootecnici;
- riduzione dei costi energetici per le attività di trasformazione e commercializzazione aziendali/locali;
- pulizia di boschi e di ambienti boschivi che garantiscano la corretta gestione e, in ultima analisi, la salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico;
- erogazione di servizi ambientali a favore di enti locali o soggetti privati (cittadini ed imprese) per lo smaltimento di biomasse destinate alla trasformazione in energia (elettrica e/o termica).

Secondariamente, il presente Avviso persegue obiettivi di carattere generale volti alla diversificazione delle attività aziendali e al miglioramento di aspetti paesaggistico – turistici del contesto locale, quali:

- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia;
- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all’agricoltura (es. vendita energia elettrica/termica, vendita delle biomasse in esubero, teleriscaldamento con imprese ed unità abitative vicinali);

- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale (es. servizi ambientali, creazione di percorsi turistici ed enogastronomici attraverso la pulizia di aree in ambienti boschivi ed arbustivi);
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse locali;
- favorire la creazione di opportunità di nuova occupazione, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne.

4. Beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola;
- le società cooperative agricole, escludendo fra queste le cooperative la cui attività non concerne produzione primaria;
- i membri della famiglia agricola.

Per "membri della famiglia agricola" si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, dell'imprenditore agricolo, che convivono con esso nella medesima unità immobiliare o in alloggi contigui siti nello stesso centro aziendale e che collaborano nello svolgimento dell'attività agricola.

I soggetti richiedenti, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata conserva una propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla misura 311.

5. Condizioni di accesso

Sono condizioni di accesso all'azione:

- la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE., o status equiparato;
- la regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell'elenco ad essi dedicato presso l'INPS. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l'iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza. Sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e l'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall'art. 2135 del Codice civile e ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17; iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole (LR 28 aprile 2003, n. 17);
- costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- la titolarità di partita IVA in agricoltura;
- l'operare in Valle d'Aosta in aree ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente (tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento), igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
- il rispetto del regime "de minimis", sia da parte del titolare dell'azienda che del membro della famiglia agricola, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L&/) del 28/12/2006 e successive modificazioni);
- nel caso di società agricola, per aderire al presente Avviso ciascuna delle singole aziende deve presentare un documento aziendale che indichi il legame associativo e che definisca

chiaramente gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando i vantaggi reali per ciascuna azienda;

- la disponibilità inequivocabile per un periodo pari al vincolo di cui al paragrafo 19 *Vincoli successivi al pagamento*, dei beni immobiliari oggetto dell'intervento (proprietà o affitto);
- la redditività della propria azienda agricola o di quella del proprio familiare, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale n. 2128/2010). Le nuove aziende agricole che non sono in grado di dimostrare la redditività aziendale possono provarla mediante valutazioni delle prospettive di reddito; nel caso di giovani agricoltori, la redditività è comprovata sulla base del "Piano aziendale" da presentarsi obbligatoriamente ai sensi della misura 112 del PSR 07-13;
- al momento della presentazione della domanda di aiuto (vedi paragrafo n. 9 *Modalità di presentazione della domanda di aiuto*), i soggetti richiedenti devono dimostrare, attraverso una relazione tecnica sintetica, che la produzione di energia rientra tra le "attività connesse" a quella agricola, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile.

Nel caso in cui il beneficiario sia un membro della famiglia agricola, qualora i suddetti requisiti non vengano soddisfatti dallo stesso, questi devono essere soddisfatti dall'imprenditore titolare dell'azienda agricola. Inoltre il beneficiario membro della famiglia agricola deve dimostrare di fruire di un reddito, di natura extra agricola, non superiore a 15.000 euro per componente del nucleo familiare che risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

6. Ambito di applicazione e localizzazione degli interventi

L'attuazione dell'azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dell'area urbana della città di Aosta.

7. Tipologie di intervento e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

1. impianti termici di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
2. impianti termici alimentati a biomasse vegetali;
3. impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas;
4. strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte;
5. acquisto, fino ad un massimo del 10% dell'investimento globale, di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali il trasporto e la movimentazione delle biomasse ottenute. Non è, quindi, ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente all'acquisto di attrezzature e macchine di cui al presente punto.

L'intervento ammissibile riguarda la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali di potenza massima di 1MW. Per il limite fino a 1MW s'intende o la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso d'impianti che prevedano la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas) o la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento:

1. gli impianti, le attrezzature e i macchinari, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento secondo le migliori tecniche di progettazione in materia;
2. le spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo fino al 12% del costo complessivo dell'intervento.

Ulteriori precisazioni in merito all'ammissibilità della spesa:

- ai fini dell'applicazione della presente misura i progetti finanziabili sono soggetti alle limitazioni previste dal regime "*de minimis*": il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a euro 200.000,00 nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi. Il limite riguarda tutti gli aiuti erogati in regime "*de minimis*";
- è ammesso un solo progetto/impianto per beneficiario;
- le richieste di finanziamento per l'avvicendamento di impianti o attrezzature già precedentemente agevolati possono essere ammesse solo se trascorso il relativo periodo di ammortamento;
- nel caso di impianto per la produzione di energia termica realizzato da un membro della famiglia agricola, si deve dimostrare che parte dell'energia prodotta viene utilizzata dall'azienda agricola con cui collabora.

Spese non ammissibili

Non sono ammessi a finanziamento:

1. le domande la cui spesa ammessa risulti inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
2. le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione. Sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati a sostituire macchinari, impianti, strutture esistenti, o parte degli stessi, senza che sia aumentata la capacità di produzione di oltre il 25%, o senza che sia modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico, o la protezione dell'ambiente e quelli inerenti al completo rifacimento di impianti con almeno 20 anni di vita e la loro sostituzione con impianti moderni;
3. l'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate;
4. le prestazioni volontarie di manodopera aziendali;
5. gli importi corrispondenti all'IVA.

8. Intensità dell'aiuto

L'aiuto, in forma di contributo in conto capitale, sarà fino al 60% del costo ammissibile e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "*de minimis*" (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006). Qualora l'aiuto sia cumulabile con le agevolazioni nazionali afferenti ai certificati verdi/tariffa onnicomprensiva (D.M: 18-12-2008), la percentuale di contributo sarà applicata secondo le norme vigenti.

La concessione di tali contributi non è cumulabile con altre forme di sostegno alla realizzazione dell'impianto e/o all'acquisto di materiali e dotazioni.

9. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

I soggetti interessati devono compilare le domande di aiuto, che vanno inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) attraverso il Sistema informatico Agricolo Nazionale (SIAN), presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali-Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari in località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe.

Le domande di aiuto devono essere compilate successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Valle d'Aosta ed entro il termine perentorio del **30 giugno 2011**, utilizzando i sistemi, le procedure e le modalità di cui al presente Avviso.

Le domande presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, saranno finanziate in base alle disponibilità di bilancio.

Le domande inoltrate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente Avviso.

Qualora non venga utilizzata tutta la disponibilità finanziaria, il presente bando è prorogato alla scadenza del 30 dicembre 2011.

10. Contenuti delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono, pena l'inammissibilità, essere corredate della seguente documentazione:

1. documentazione comprovante il titolo di proprietà o di possesso degli immobili, per una durata almeno pari al vincolo di destinazione, di cui al paragrafo n. 19 *Vincoli successivi al pagamento*, con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del contratto di affitto registrato con allegata dichiarazione del proprietario circa l'autorizzazione ad installare l'impianto e la consapevolezza della durata dell'investimento);
2. per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d'intervento per una durata ventennale;
3. progetto preliminare delle opere sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio;
4. corografia e planimetria della zona oggetto d'intervento;
5. relazione tecnica illustrativa del progetto che dovrà indicare:
 - conformità agli obiettivi della misura e di programmazione regionale;
 - stato di fatto iniziale e gli interventi previsti;
 - caratteristiche dell'impianto con indicazione delle tecniche adottate e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge e, nel caso di produzione di energia elettrica, dimostrazione che la prevalenza dell'energia prodotta verrà messa in rete;
 - valutazioni economiche dell'investimento proposto, analisi della redditività dell'impianto, piano di ammortamento e descrizione dettagliata degli effetti che gli investimenti programmati avranno sul reddito della famiglia rurale. In linea generale, per assolvere agli obiettivi di diversificazione, l'impianto dovrà dimostrare una capacità di produzione che eccede l'autoconsumo;
 - cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere e dell'entrata in funzione degli impianti;
 - valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, delle risorse naturali e di quelle paesaggistiche;
 - puntuale descrizione dell'origine delle biomasse che alimenteranno l'impianto (le biomasse agricole e/o forestali dovranno essere principalmente di origine locale);
 - descrizione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito per la definizione della graduatoria, della posizione rispetto alle varie voci che concorrono ai punteggi stessi;
6. redditività aziendale;
7. dichiarazione della regolarità dei versamenti contributivi presso la gestione previdenziale di pertinenza;
8. dichiarazione relativa al rispetto del regime "de minimis";

9. dichiarazione del possesso di partita Iva in ambito agricolo e l'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdotaine, qualora previsto dalle normative vigenti.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria preliminare, dovranno essere presentati entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena l'inammissibilità della domanda.

Per le domande che abbiano ottenuto un esito favorevole e siano inserite nella graduatoria (di cui al paragrafo n. 11 *Istruttoria delle domande* verrà richiesta la seguente documentazione:

1. progetto esecutivo cantierabile;
2. copia della concessione edilizia o documento equipollente;
3. computo metrico estimativo redatto in conformità al prezziario regionale in vigore alla data di presentazione del progetto esecutivo. Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nel suddetto prezziario, si dovrà produrre apposita analisi dei prezzi o eventuale presentazione di tre preventivi di ditte in concorrenza tra loro, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, qualora l'importo sia superiore a 5000,00 euro iva esclusa, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

11. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande si divide in una fase preliminare di valutazione dei progetti preliminari che si conclude con l'approvazione della graduatoria con provvedimento dirigenziale, e in una seconda fase di determinazione della spesa massima ammissibile, adottata con provvedimento dirigenziale e che termina con la sua comunicazione al beneficiario.

Fase preliminare

1. L'ufficio incaricato procede all'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto pervenute da sottoporre all'esame della commissione interna e all'eventuale richiesta di documentazione integrativa necessaria.

2. La commissione interna procede, entro 60 giorni, alla valutazione delle domande ed alla determinazione delle priorità e dei punteggi attribuiti sulla base di quanto previsto al paragrafo n. 13 *Criteri di selezione*, e approva:

-la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo, finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e priorità, l'importo di spesa massima preventivata, la percentuale di aiuto ed il relativo importo distinto in quota Unione Europea, Stato e Regione con indicazione delle domande ammissibili,

-l'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. Nei casi di sussistenza di problematiche legate alla ricevibilità della domanda di aiuto si provvederà a trasmettere ai richiedenti una comunicazione dei motivi ostativi che hanno impedito l'accoglimento delle stesse ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il richiedente potrà, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, formulare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti e chiedere che la commissione interna riesamini il caso alla luce dei chiarimenti forniti. Il richiedente che avrà ottenuto parere positivo, previa disponibilità di risorse, entrerà a far parte della graduatoria.

3. La graduatoria viene approvata entro 60 giorni dalla sua redazione mediante provvedimento dirigenziale.
4. Nei 30 giorni successivi l'esito del provvedimento è notificato al beneficiario indicando:
 - richiesta del progetto esecutivo e termini per la sua presentazione (150 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dalla notifica), l'ultimazione degli interventi e la rendicontazione delle spese come da cronoprogramma presentato;
 - condizioni per la liquidazione dell'eventuale anticipo e/o acconto (se richiesto nella domanda di aiuto);
 - eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'Azione.

In caso di esito negativo, l'interessato può presentare istanza di riesame entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fase di determinazione della spesa massima ammissibile

1. Il progetto esecutivo dovrà pervenire completo di tutta la documentazione richiesta entro i termini comunicati, di cui al precedente punto 4.
2. L'ufficio preposto, in seguito alla verifica degli elaborati tecnici pervenuti ed alla ragionevolezza delle spese proposte, provvede a definire la spesa massima ammissibile (che non potrà essere superiore a quella indicata nel progetto preliminare) e a proporla alla commissione interna.
3. Se necessario, vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per verificare che le opere non siano già realizzate prima della presentazione del progetto esecutivo e per comprendere i dettagli dello stesso (viene redatto ogni volta un verbale di sopralluogo).
4. La commissione valuta e approva la spesa massima ammissibile proposta.
5. Il dirigente, con proprio provvedimento, determina la spesa massima ammessa.
6. Viene comunicato ai beneficiari l'esito dell'istruttoria, il C.U.P., l'importo ammesso ed il termine per l'ultimazione dei lavori.

12. Commissione interna

La commissione interna è così composta:

- dirigente della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari con funzione di presidente;
- incaricato dell'istruttoria;
- altro membro dell'ufficio programmi multisettoriali;
- dirigente del servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali o un suo sostituto.

Possono, inoltre, far parte della commissione altri funzionari regionali, consulenti o esperti nei rispettivi settori, appositamente individuati dal presidente della commissione interna.

13. Criteri di selezione

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base della seguente tabella:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti

2) Aziende la cui superficie ricade in aree ARPM	
più del 50% della superficie aziendale	5 punti
meno del 50% della superficie	4 punti
3) Giovani agricoltori**	1,5 punti
4) Giovani agricoltori** (almeno il 50% in associazione d'impresa/soggetti)	1 punto
5) Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica-azienda singola)	1,5 punti
6) Qualità del progetto presentato rispetto al grado d'innovazione	Fino a 4 punti
7) Impatto del progetto presentato rispetto all'ambiente	Fino a 8 punti
8) Soggetti beneficiari donne (azienda singola)	1,5 punti
9) Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto
10) Impatto del progetto presentato rispetto all'occupazione:	
b) fino a 4 mesi/uomo	2 punti
c) oltre 4 e fino a 10 mesi/uomo	4 punti
d) oltre 10 mesi/uomo	6 punti

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione di cui alla Misura 112 del PSR

In caso di parità di punteggio viene data priorità alle domande che dimostrino maggiore convenienza nel rapporto tra energia prodotta ed entità dell'investimento. Nel caso di ulteriore parità la precedenza è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

14. Esecuzione dei lavori. Termini e proroghe

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari ed evitare le procedure di disimpegno automatico delle risorse statali e regionali previste dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/05 (Regola N+2 cosiddetta del disimpegno automatico: si tratta dell'obbligo di liquidazione entro i successivi 2 anni dei finanziamenti impegnati nell'anno N), i progetti ammessi a finanziamento devono assolutamente essere portati a termine e rendicontati, entro i limiti di tempo stabiliti dagli uffici competenti, come precisato nella notifica, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

Tuttavia, in casi particolari, potranno essere concesse, a discrezione dell'Autorità di Gestione, proroghe (in relazione alla compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla Regione per evitare il disimpegno delle risorse comunitarie da parte della Commissione Europea), al termine per la conclusione degli interventi, se pervenute per iscritto e debitamente motivate, prima della scadenza del termine stesso.

La mancata esecuzione dei lavori o la rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comportano la revoca dell'aiuto medesimo.

Il richiedente può iniziare i lavori a proprio rischio, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, anche in mancanza dell'esito definitivo dell'istruttoria, ovvero prima di avere ricevuto la notifica di concessione dell'aiuto. Tale modo di procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto ed è esclusivamente finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere e di sostegno delle spese. Qualora il contributo sia effettivamente concesso, in sede di rendicontazione, le fatture quietanzate dovranno riportare, comunque, una data successiva a quella della presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa, che comunque non potranno essere antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R..

15. Varianti

L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà essere richiesta dal beneficiario, prima della loro realizzazione, alla Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari. In caso di varianti che comportino aumento dei costi, la spesa ammissibile e l'aiuto concesso restano invariati.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso e che non alterino le finalità del progetto presentato.

Eventuali spese, non autorizzate, per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale e potranno comportare l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni di finanziamento.

16. Modalità di erogazione, rendicontazione e liquidazione

L'aiuto potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- anticipo rendicontabile, pari al 20% dell'aiuto concesso (fatta salva eventuale proroga della misura anticrisi da parte della Comunità Europea che estende al 50% dell'aiuto concesso l'anticipo rendicontabile), a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo
- in caso di mancata richiesta di anticipo, acconto pari al 90% dell'aiuto concesso, se richiesto nella domanda di aiuto;
- saldo, determinato con il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inoltro della domanda di pagamento a saldo.

L'erogazione dell'anticipo e dell'acconto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo corredata di fidejussione (garanzia bancaria o garanzia equivalente), corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo, e di certificazione di inizio lavori. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo;
- che la richiesta di anticipo o di acconto sia stata specificatamente compilata su apposito modulo all'atto della compilazione della domanda di aiuto;
- che la domanda di pagamento in acconto sia supportata da apposita documentazione probatoria (fatture quietanzate, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, ecc.).

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di pagamento a saldo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'intervento (collaudi, certificato di regolare esecuzione, certificazioni di conformità, dichiarazione della direzione lavori che gli interventi sulle strutture portanti sono stati eseguiti a regola d'arte, ecc.);
- c) dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzario utilizzato a preventivo nonché alle fatture quietanzate di cui al precedente punto b).

In sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente Avviso e dalla notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati.

L'Organismo Pagatore (AGEA) eseguirà le erogazioni, sia in acconto che a saldo, dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e

previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dall'Autorità di Gestione.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

Per gli interventi con investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, al termine dei lavori dovrà essere apposta in modo fisso ed in posizione visibile una targa, secondo quanto disposto dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006, fornita dall'ufficio programmi multisettoriali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

17. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per consentire all'Autorità di gestione di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità europea il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata indicando un conto corrente bancario o postale, individuato nel fascicolo aziendale, da utilizzare per tutti i pagamenti e per la riscossione dei contributi.

Qualora il richiedente provveda all'apertura di un conto corrente appositamente dedicato all'operazione, sono ammissibili le spese bancarie, limitate a 150 € di spesa per beneficiario, al fine di coprire le spese di apertura e tenuta del conto, purchè opportunamente documentate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare una delle seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, in via subordinata, purchè l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto firmato e rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e fornisca la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, viene richiesto di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

18. Monitoraggio degli interventi

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, su supporto cartaceo o informatico, se preventivamente concordato con gli uffici, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti entro le scadenze previste.

19. Vincoli successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o di sua porzione per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di attribuzione del finanziamento, se si tratta di opera edile e di 5 anni se si tratta di macchinari o di attrezzatura mobile.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena l'applicazione di riduzioni e, nel caso di infrazioni gravi, esclusione dal contributo.

Qualora, per esigenze particolari, il beneficiario debba apportare, durante il periodo di rispetto del vincolo, modifiche significative alle opere finanziate, ne dovrà dare preventiva comunicazione all'Autorità di Gestione ed ottenerne il nullaosta.

20. Revoche e sanzioni

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni previste nell'allegato sulle sanzioni e riduzioni approvato unitamente al presente bando dalla Giunta regionale in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30125 del 22/12/09, e/o qualora violi le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei relativi regolamenti applicativi.

In caso di revoca dell'aiuto si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti (avvio del procedimento amministrativo ostativo) e dal regime sanzionatorio.

Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011.

A richiesta debitamente giustificata del beneficiario e in seguito a parere favorevole della commissione interna, la Giunta regionale può autorizzare con proprio provvedimento, prima della scadenza del periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo n. 19 *Vincoli successivi al pagamento*, la donazione o cessione dei beni finanziati, ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica ed il proseguimento degli impegni presi, qualora:

- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
- b) la cessione favorisca la ricomposizione aziendale o il riordino fondiario;
- c) si tratti di donazione o cessione di beni immobili ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

21. Controlli

Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi, ai sensi del Regolamento (UE). N. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, art. 24.

Controlli in fase di realizzazione ed ex-post

Sono previsti controlli di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore e/o da personale terzo rispetto ai soggetti incaricati dei controlli amministrativi: per verificare nel dettaglio gli aspetti legati alle modalità di controllo e reperire

ulteriori informazioni in materia i potenziali beneficiari sono pregati di confrontare l'allegato sulle sanzioni e riduzioni, approvato unitamente al presente bando, e pubblicato sul sito della Regione sezione Agricoltura. Oltre ai suddetti controlli ordinari potranno essere svolti altri controlli coordinati direttamente dalla Commissione europea e/o dallo Stato ed eseguiti dai competenti organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di finanza, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione gli atti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari, ecc. Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate e fornire il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ecc.

Dopo la conclusione degli interventi finanziati e ad avvenuto saldo finale del contributo, l'Organismo Pagatore, o un soggetto appositamente delegato, provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti.

Gli esiti negativi o parzialmente negativi dei controlli saranno comunicati ai diretti interessati con raccomandata a/r.

22. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dott. Luca Dovigo, della Regione Valle d'Aosta, località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, e-mail: l.dovigo@regione.vda.it

Il responsabile dell'istruttoria è l'istruttore tecnico individuato in sede di avvio del procedimento.

23. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

24. Pubblicazione e informazione

L'Assessorato agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile sul sito della Regione www.regione.vda.it sezione agricoltura.

25. Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla concessione dei contributi per la realizzazione degli impianti di cui al presente Avviso pubblico ammonta a € 1.431.816,00 fatta salva la possibilità di aumentare o ridurre tali risorse in base al tiraggio delle diverse azioni della misura 311.

26. Disposizioni finali

In qualsiasi momento, l'Autorità di Gestione e/o l'Organismo Pagatore, possono svolgere accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di realizzazione delle operazioni. Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la presentazione delle domande di aiuto nonché di anticipo, acconto e pagamento.

Allegato 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE”–AZIONE d) “IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE MEDIANTE L’UTILIZZO DI BIOMASSE AGRICOLE E/O FORESTALI” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA

1) Definizioni

Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni da applicarsi nel caso di infrazioni rilevate nell’ambito della misura 311-d), si fa riferimento all’allegato 1 della D.G.R. 2576 del 18/09/09 che riporta l’elenco delle principali terminologie e definizioni utili di cui ai regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1698/2005, n. 1122/2009, n. 65/2011 ed al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22/12/2009 (e loro successive modificazioni).

2) Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano i requisiti di ammissibilità alla misura 311, lettera d), “Realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali.”; trattandosi di requisiti di ammissibilità, il mancato rispetto degli stessi comporta l’esclusione dall’aiuto, come descritto ai punti 9) e 23) dell’allegato 1 alla D.G. 2576 del 18/09/09 .

Sono condizioni di accesso all’azione:

1. la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE., o status equiparato;
2. la regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell’elenco ad essi dedicato presso l’INPS. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l’iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza. Sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e l’iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice civile e ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17; iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole (LR 28 aprile 2003, n. 17);
3. costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
4. la titolarità di partita IVA in agricoltura;
5. l’operare in Valle d’Aosta in aree ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell’attività agricola;
6. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente (tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento), igiene e benessere degli animali, comprovandone l’osservanza tramite autocertificazione;
7. il rispetto del regime “de minimis”, sia da parte del titolare dell’azienda che del membro della famiglia agricola, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L&/) del 28/12/2006 e successive modificazioni);
8. nel caso di società agricola, per aderire al presente Avviso ciascuna delle singole aziende deve presentare un documento aziendale che indichi il legame associativo e che definisca chiaramente gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando i vantaggi reali per ciascuna azienda;

9. la disponibilità inequivocabile per un periodo pari al vincolo di cui al paragrafo 19 *Vincoli successivi al pagamento*, dei beni immobiliari oggetto dell'intervento (proprietà o affitto);
10. la redditività della propria azienda agricola o di quella del proprio familiare, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale n. 2128/2010). Le nuove aziende agricole che non sono in grado di dimostrare la redditività aziendale possono provarla mediante valutazioni delle prospettive di reddito; nel caso di giovani agricoltori, la redditività è comprovata sulla base del "Piano aziendale" da presentarsi obbligatoriamente ai sensi della misura 112 del PSR 07-13;
11. al momento della presentazione della domanda di aiuto (vedi paragrafo n. 9 *Modalità di presentazione della domanda di aiuto*), i soggetti richiedenti devono dimostrare, attraverso una relazione tecnica sintetica, che la produzione di energia rientra tra le "attività connesse" a quella agricola, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile.

Nel caso in cui il beneficiario sia un membro della famiglia agricola, qualora i suddetti requisiti non vengano soddisfatti dallo stesso, questi devono essere soddisfatti dall'imprenditore titolare dell'azienda agricola. Inoltre il beneficiario membro della famiglia agricola deve dimostrare di fruire di un reddito, di natura extra agricola, non superiore a 15.000 euro per componente del nucleo familiare che risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

I suddetti requisiti sono sottoposti a controlli amministrativi e/o in loco, Reg.UE n.65/2011 artt. 24, 25, 26, 27 e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, o la revoca in caso di finanziamento già erogato, ed il recupero delle somme eventualmente già erogate come previsto dall'art. 30 del regolamento medesimo.

3) Tipologie di impegni

Con l'adesione alla Misura 311 – azione d), il beneficiario si assume gli impegni previsti nel bando per l'erogazione dell'aiuto. Tali impegni sono di seguito distinti in base alle tre tipologie descritte al punto 10 dell'allegato 1 della D.G. 2576 del 18/09/09:

a) impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare de facto, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui è prevista l'esclusione

Con la presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario assume l'impegno a raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Non si considerano raggiunti gli obiettivi se gli impianti realizzati, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzati per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo che decorre dalla data di concessione individuale dell'aiuto.

b) impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 311 – azione d), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica)

Con la presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario assume i seguenti impegni:

1. rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi l'impianto oggetto di finanziamento, o parte di esso, prima del termine di 10 anni dalla data di attribuzione del finanziamento, se si tratta di opere edili, e di 5 anni se si tratta di macchinari o attrezzature mobili;

3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario l'impianto oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine dei 10/5 anni di vincolo;
4. mantenere l'impianto in condizioni di efficienza tali da consentirne il funzionamento per l'intera durata del vincolo;
5. mantenimento dell'eventuale forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d), per i 10 anni di durata del vincolo.

c) impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica)

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall'avviso iniziale pubblicato sul BUR.

Per ognuna delle tipologie di impegni, nel paragrafo che segue sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo delle riduzioni di cui al successivo paragrafo 5 *Percentuali di riduzione e modalità di quantificazione delle riduzioni*, conformi all'art. 30 del Reg. UE n.65/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 12 e 13 del DM 20/03/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata di cui ai punti 17, 18, 19, 20 dell'allegato 1 della D.G. 2576 del 18/09/09) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Impegno 1) Rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento

- Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione "Bassa" (1).
- Gravità dell'infrazione: di norma classe di violazione "Bassa" (1).
- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Realizzazione dell'intervento entro 3 mesi dal termine stabilito
Media (3)	Realizzazione dell'intervento entro 3 e 6 mesi dal termine stabilito
Alta (5)	Realizzazione dell'intervento entro 6 e 12 mesi dal termine stabilito

Nel caso di mancata realizzazione dell'intervento oltre 12 mesi dal termine stabilito, il beneficiario è escluso dal contributo, ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

Impegno 2) Rispetto del vincolo di non alienabilità, ovvero il divieto di cedere a terzi l'impianto o parte di esso, prima del termine di 10 anni, nel caso di opere edili ed impianti fissi, o di 5 anni,

nel caso di impianti ed attrezzature mobili, a partire dalla data di concessione individuale dell'aiuto

Possono essere autorizzate, previo parere del dirigente responsabile, modificazioni delle opere edili o degli impianti fissi che hanno beneficiato di contributi, su motivata richiesta e qualora non vengano compromesse la razionalità e la destinazione complessive.

È ammessa la restituzione dei finanziamenti, qualora il beneficiario intenda:

- procedere alla donazione dei beni ai propri eredi che non intendano mantenere il vincolo di destinazione;
- in caso di morte del richiedente, qualora gli eredi non intendano mantenere il vincolo di destinazione.

In questi casi le somme da restituire sono calcolate in maniera proporzionale alla durata del periodo in cui non viene più rispettato il vincolo e maggiorate degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni previste in materia dalla legge regionale 32/2007 e successive modificazioni.

- Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde all'impianto o alla parte di esso che viene alienata prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione di una porzione di bene finanziato fra il 26 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione di una porzione di bene finanziato dal 41 al 100% del costo totale delle opere

- Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). L'indice verifica il momento nell'arco della durata del vincolo, in cui avviene l'alienazione dell'immobile o di parte di esso.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Alienazione del bene o di parte di esso fra l'8° e il 10° anno di vincolo per opere edili e impianti fissi, fra il 4° e il 5° per gli impianti/attrezzature mobili
Media (3)	Alienazione del bene o di parte di esso fra il 4° e l'8° anno di vincolo per opere edili e impianti fissi, fra il 2° e il 4° per gli impianti/attrezzature mobili
Alta (5)	Alienazione del bene o di parte di esso prima del 4° anno per opere edili e impianti fissi, e prima del 2° anno per gli impianti/attrezzature mobili

Nel caso di alienazione nel primo anno di vincolo, il beneficiario è escluso dal contributo, ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per

il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale in un periodo fra 4 e 8 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale in un periodo fra 8 e 12 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo, ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

Impegno 3): Rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario l'impianto fisso oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine di 10 anni, nel caso di opere edili ed impianti fissi, o di 5 anni, nel caso di impianti ed attrezzature mobili, a partire dalla data di concessione individuale dell'aiuto

- **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde all'impianto o alla parte di esso che viene distolta dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso di una porzione di bene finanziato fra il 26 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso di una porzione di bene finanziato fra il 41 ed il 65% del costo totale delle opere

- **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). L'indice verifica il momento nell'arco della durata del vincolo di destinazione nel quale avviene la modifica della destinazione d'uso del bene o di parte di esso.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso fra l'8° e il 10° anno di vincolo per opere edili e impianti fissi, fra il 4° e il 5° per gli impianti/attrezzature mobili
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso fra il 4° e l'8° anno di vincolo per opere edili e impianti fissi, fra il 2° e il 4° per gli impianti/attrezzature mobili
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso prima del 4° anno per opere edili e impianti fissi, e prima del 2° anno per gli impianti/attrezzature mobili

Nel caso di cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso nei primi 12 mesi del periodo di vincolo, il beneficiario è escluso dal contributo, ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 4 e 8 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 8 e 12 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

Impegno 4): Mantenere l'impianto in condizioni di efficienza tali da consentirne il funzionamento per l'intera durata del vincolo

- Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione "Media" (3).
- Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). L'indice verifica il momento nell'arco della durata del vincolo nel quale si verifica il mancato mantenimento in efficienza.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento in efficienza fra l'8° e il 10° anno di vincolo per opere edili e impianti fissi, fra il 4° e il 5° per gli impianti/attrezzature mobili
Media (3)	Mancato mantenimento in efficienza fra il 4° e l'8° anno di vincolo per opere edili e impianti fissi, fra il 2° e il 4° per gli impianti/attrezzature mobili
Alta (5)	Mancato mantenimento in efficienza prima del 4° anno per opere edili e impianti fissi, e prima del 2° anno per gli impianti/attrezzature mobili

- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 4 e 8 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 8 e 12 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

Impegno 5): Mantenimento della forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d), per i 10 anni di durata del vincolo, a partire dalla data di concessione individuale dell’aiuto

- **Entità dell’infrazione:** di norma classe di violazione Media (3).
- **Gravità dell’infrazione:** questo indicatore misura la gravità dell’infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). Il livello di questo indicatore è calcolato in base al momento nel corso della durata del vincolo in cui viene meno la forma associativa prescelta.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento della forma associativa dall’8° al 10° anno
Media (3)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 4° e l’8° anno
Alta (5)	Mancato mantenimento della forma associativa prima del 4° anno

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

- **Durata dell’infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario, in numero di mesi, per il ripristino della situazione iniziale, a partire dalla rilevazione dell’irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 4 e 8 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 8 e 12 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo ai sensi della D.G. 2576 del 18/09/09, allegato 1 punto 23.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)

Impegno : All’atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall’avviso pubblicato sul BUR.

- **Entità dell’infrazione:** di norma, classe di violazione “Bassa” (1).
- **Gravità dell’infrazione:** di norma, classe di violazione “Bassa” (1).

- Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nei documenti attesi; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione dalla data della verifica:

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Presentazione di tutti i documenti entro 30 giorni
Media (3)	Presentazione di tutti i documenti entro 60 giorni
Alta (5)	Presentazione di tutti i documenti entro 90 giorni

5) Percentuali di riduzione e modalità di quantificazione delle riduzioni

Per ogni impegno non rispettato, una volta quantificati gli indici di entità, gravità, e durata si procede alla somma dei tre valori corrispondenti alle classi di violazione corrispondenti, si calcola la media aritmetica e si ricava la percentuale della riduzione ricorrendo alla tabella seguente.

Punteggio	% di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	10%
$X \geq 4,00$	20%

Le riduzioni sono cumulabili. Se si rilevano violazioni di massimo livello (Classe Alta pari a 5 punti) per tutti e tre gli indici (gravità, entità e durata) si ha l'esclusione, anche se la media aritmetica porterebbe solo a una riduzione del 20%.